

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL CIMITERO COMUNALE

Approvato con atto di C.C. n° 211 del 2.10.1989

ARTICOLO 1

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina del servizio di illuminazione elettrica dei manufatti destinati alla inumazione, alla tumulazione oppure alla conservazione dei resti mortali esistenti nei cimiteri comunali.

ARTICOLO 2

Il servizio è gestito con diritto di privativa, ai sensi dell'art. 1 punto 2) del T.U. 15.10.1925 n. 2578 e successive modificazioni dal Comune in una delle forme previste dall'art. 22, comma 3, della L. n. 142/90.

ARTICOLO 3

L'allacciamento all'impianto di illuminazione è facoltativo e può essere chiesto dal titolare della concessione cimiteriale o da persona da lui autorizzata. Qualora non sia possibile risalire alla concessione cimiteriale, l'allacciamento può essere richiesto da un familiare.

ARTICOLO 4

Negli articoli che seguono il titolare della concessione cimiteriale viene denominato "utente" e, in caso di gestione in appalto, alla parola "Comune" deve intendersi sostituita la parola "Concessionario".

ARTICOLO 5

La domanda di allacciamento all'impianto elettrico e di abbonamento deve essere indirizzata al Sindaco del Comune e firmata dall'utente, su apposito modulo a stampa fornito dal Comune. Il Comune si riserva di darvi corso in relazione alle possibilità di eseguire l'allacciamento.

ARTICOLO 6

Sulla domanda è competente a pronunciarsi il Responsabile del Servizio Cimiteriale, sentito l'ufficio tecnico.

ARTICOLO 7

L'abbonamento ha la durata fino al 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'allacciamento. Per il periodo successivo si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga data disdetta da una parte con lettera che pervenga all'altra parte non oltre tre mesi prima della scadenza annuale.

L'abbonamento decorre dal primo del mese successivo a quello in cui è stato eseguito l'allacciamento.

Il canone di utenza è annuale e dovrà essere pagato in via anticipata al Tesoriere dell'Ente.

Sarà tollerato un periodo di mora non superiore a giorni 30.

Se il mancato pagamento si protrae oltre i 90 giorni, il Comune avrà facoltà di sospendere l'erogazione dell'energia elettrica.

ARTICOLO 8

L'impianto è eseguito esclusivamente dal Comune secondo la normativa vigente per tali impianti.

L'intero impianto rimane di proprietà esclusiva del Comune.

ARTICOLO 9

Il Comune declina ogni responsabilità per eventuali danni alle persone o cose che possano derivare dall'impianto di illuminazione per comportamento colposo dell'utente.

ARTICOLO 10

L'eventuale ripristino di corrente per danni causati dall'utente o per morosità, sarà effettuato previo pagamento delle spese di allacciamento, di rimborso danni o saldo delle rate di abbonamento dovute e non pagate.

ARTICOLO 11

E' vietato agli utenti di asportare o cambiare le lampadine; di modificare o manomettere l'impianto; di eseguire attacchi abusivi e comunque di apportare varianti all'impianto stesso.

Le spese per varianti all'impianto eventualmente richieste dall'utente saranno a suo totale carico e dovranno essere versate anticipatamente nella misura stabilita dall'Amministrazione Comunale.

I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni salva ogni azione civile o penale, e la facoltà dell'interruzione del servizio.

ARTICOLO 12

L'utente dovrà provvedere al collocamento in opera degli accessori decorativi e di tutto quanto costituisce la parte artistica (lampadari, bracci, sostegni ecc.) che dovranno comunque essere consoni al decoro artistico del cimitero.

ARTICOLO 13

Le sospensioni di corrente, di normale frequenza e durata, per danni o guasti dovuti a cause di forza maggiore, per riparazione della rete, per incendi, distruzioni di centrale elettrica ecc. non daranno mai diritto di alcun rimborso all'utente.

ARTICOLO 14

Quale corrispettivo della fornitura dell'energia elettrica, dell'allacciamento alla linea elettrica, per la fornitura della lampadina, del porta lampade e di quant' altro occorrente per assicurare un regolare servizio di illuminazione, nonchè per la manutenzione e ricambio lampade, l'utente dovrà corrispondere al Comune il diritto di

allacciamento (ad eccezione dei manufatti già allacciati) e il canone di utenza per ogni lampadina, in conformità alla tariffa stabilita da apposita deliberazione della Giunta Comunale.

ARTICOLO 15

Nelle somme pagate in base al precedente articolo 14 sono compresi gli ordinari lavori di sterro, di apertura e di chiusura di eventuali tracce murarie e di adattamento di condutture elettriche.

Sono escluse le spese eventualmente necessarie per la foratura dei monumenti.

ARTICOLO 17

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia e quelle che saranno in seguito emanate dall'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 18

Le infrazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative dall'art. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3.3.1934 n. 383 e successive modificazioni.